



COMUNE DI PISA  
Gruppo Consiliare M5S

Pisa, 9 ottobre 2014

Interrogazione a risposta scritta

OGGETTO: **Destinazione fondi derivanti da sanzioni amministrative.**

presentata dal consigliere Gianfranco Mannini a nome e per conto del Gruppo consiliare del M5S

*All'assessore al bilancio, all'assessore alla mobilità.*

PREMESSO che:

Il Codice della Strada prevede saggiamente un vincolo di destinazione per i proventi delle multe, per fare in modo che gli incassi siano destinati alla sicurezza e alla manutenzione stradale e, soprattutto, per evitare che quei fondi vengano usati per coprire spese correnti o peggiori buchi di bilancio; in particolare l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dispone che, le entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice stradale hanno una destinazione parzialmente vincolata; la *ratio* di tale norma è quella non solo di destinare dei fondi a specifiche finalità inerenti soprattutto alla sicurezza stradale ma anche quella di limitare il ricorso a questo tipo di fondi, per loro natura aleatori, per coprire spese correnti. Per le stesse motivazioni anche l'articolo 142 comma 12-ter, destina completamente i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie rilevate con autovelox ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale affinché le sanzioni rispondano ad una logica di tutela della sicurezza stradale più che quella finanziaria; le disposizioni specifiche del suddetto articolo 142 del Codice della strada, riguardanti in particolare la ripartizione al 50 per cento tra ente accertatore ed ente proprietario dei proventi delle violazioni rilevate con autovelox (comma 12-bis), la destinazione di questi fondi (comma 12-ter), nonché le disposizioni in merito alla relazione (comma 12-quater) che gli enti locali dovrebbero inviare annualmente ai Ministeri sui proventi di tutte le sanzioni e sull'impiego dei fondi sono rimaste a lungo congelate a causa della legge 29 luglio 2010, n. 120, che prevede (con l'articolo 25, comma 3) che tali disposizioni si applichino a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione di un decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali; sui contenuti del decreto è intervenuta la circolare del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2012 prot. 17909 che ha specificato che dovrà contenere:

- modello di relazione;
- modalità di trasmissione in via informatica di tale modello, nonché alle modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dello stesso articolo 142;
- modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza della violazione del ripetuto articolo 142;

il suddetto decreto non risulta ancora essere stato emanato sebbene il Governo sia già intervenuto in Commissione trasporti alla Camera il 15 ottobre 2013 in sede di risposta ad interrogazione sostenendo che lo schema di decreto fosse già stato approntato;

il legislatore è intervenuto nuovamente sulla questione con l'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012 che dispone che l'eventuale mancata emanazione del decreto interministeriale non preclude l'applicazione delle disposizioni. Al 31 maggio 2014 quindi tutti gli enti locali devono inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno la prevista relazione per l'anno 2013.

Ciò premesso

#### CHIEDE di SAPERE

Se alla data odierna il Comune di Pisa ha provveduto a trasmettere la prescritta relazione sui proventi delle sanzioni ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno e, considerato che l'inadempienza si rileva anche ai fini del danno erariale; se, in sede di bilancio consuntivo, il Comune di Pisa, risulta aver destinato alle finalità previste all'articolo 208 del Codice della strada una quota inferiore al 50 per cento dei proventi spettanti considerata l'influenza, seppur indiretta, che gli investimenti in manutenzione e miglioramento dell'infrastruttura stradale possono avere sulla sinistrosità stradale e di conseguenza sul risparmio di costi sociali.

Gianfranco Mannini